



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri (TERZI DI SANT'AGATA)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GRILLI)
con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (PROFUMO)
con il Ministro per i beni e le attività culturali (ORNAGHI)
e con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione (RICCARDI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 2012

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa	»	13
Analisi dell’impatto della regolamentazione	»	17
Disegno di legge	»	21
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	24

ONOREVOLI SENATORI. —

a) Scopo, portata e motivi del provvedimento

L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta in materia di collaborazione culturale e di istruzione costituisce la base indispensabile di qualsiasi iniziativa e progetto di scambio culturale e di istruzione con questo Paese di importanza strategica nel Mediterraneo e abrogherà il precedente accordo culturale, concluso con la Repubblica di Malta il 28 luglio 1967 a La Valletta.

Tale Accordo viene a sostituire la precedente intesa, resasi del tutto obsoleta oltre che per i noti cambiamenti politici, anche per i loro riflessi di natura più strettamente culturale. Le recenti dinamiche obbligano infatti la Repubblica di Malta a inserirsi in uno stretto dialogo con i Paesi dell'odierna Unione europea, e di conseguenza con l'Italia, in modo ben più autorevole rispetto al passato.

Inoltre molte collaborazioni e attività di scambio e ricerca in materia sono già state intraprese reciprocamente e necessitano di una più strutturata organizzazione e di una migliore finalizzazione. Scopo primario dell'Accordo è, quindi accrescere i legami e la comprensione tra i due popoli attraverso lo scambio di esperienze e dati, fornendo nello stesso tempo una risposta efficace alla fortissima richiesta di lingua e cultura italiana a Malta.

Oltre a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazione in ambito culturale attraverso lo scambio di eventi, le cooperazioni universitarie, i convegni e le borse di studio, l'Accordo faciliterà cooperazioni nella conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico ed archeologico, impedendo i trasferimenti illeciti di beni culturali.

L'Accordo rappresenterà inoltre un valido strumento ad assicurare la protezione dei diritti d'autore e della proprietà intellettuale, in ottemperanza delle norme internazionali e nazionali.

b) Illustrazione dell'articolato

Il testo si compone di un preambolo e 15 articoli.

L'articolato si divide essenzialmente in quattro parti.

(1) Individuazione dei settori prioritari di collaborazione (articoli 1 e 2).

(2) Campi di collaborazione nei settori:

— dell'istruzione, con ampio spazio ai progetti interuniversitari e post-universitari, privilegiando la mobilità; prioritaria risulta, nell'atto, la reciproca diffusione della lingua. Vengono altresì menzionati gli strumenti che consentono il reciproco riconoscimento dei titoli di studio;

— della cooperazione culturale, con particolare attenzione alle iniziative di restauro e di tutela del patrimonio archeologico (articoli 3, 4, 5 e 6);

— vengono specificamente indicati gli impegni reciproci per la tutela dei diritti d'autore e per la promozione degli scambi giovanili e delle attività sportive (articoli 7 e 8);

— la salvaguardia dei diritti umani viene focalizzata con particolare attenzione (articolo 12).

(3) Modalità di esecuzione della cooperazione culturale e di istruzione ove viene incoraggiata la cooperazione anche a livello regionale e locale; grande risalto viene dato inoltre alle cooperazioni, in particolare in ambito UNESCO (articoli 9 e 10).

L'istituzione di una commissione mista garantisce l'applicazione efficace dell'Accordo (articolo 11).

(4) Clausole di esecuzione, con eventuali modifiche, di entrata in vigore e di durata dell'Accordo stesso (articoli 13, 14 e 15).

Nel preambolo sono evidenziate le ragioni motivanti dell'Accordo, vale a dire il desiderio di rafforzare i rapporti di amicizia tra i due Paesi e la necessità di aggiornare lo strumento di cooperazione culturale e di istruzione, nella convinzione che la collaborazione nei citati settori veicoli una migliore reciproca conoscenza e comprensione nell'ambito dei vincoli derivanti dalla comune appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 1 illustra la volontà dei due Paesi di favorire la cooperazione culturale e di istruzione anche nell'ambito degli specifici programmi dell'Unione europea.

L'articolo 2 specifica i settori di collaborazione previsti dall'Accordo.

L'articolo 3 riguarda la collaborazione nel settore dell'istruzione, sia in campo scolastico che in ambito universitario e post-universitario e si riferisce sia ai docenti che agli studenti. Innovativa, rispetto al vecchio analogo accordo, è la collaborazione tra la Conferenza dei rettori delle università italiane e l'università di Malta. Di fondamentale importanza risulta la volontà di gettare le basi per la costruzione di una rete di centri di eccellenza per l'alta formazione e la ricerca. Il paragrafo 3 recepisce in pieno le iniziative avviate con il processo di Barcellona e seguito. Il paragrafo 4 richiama infine l'attenzione sul sostegno all'Accademia mediterranea di Studi diplomatici di Malta (MEDAC).

L'articolo 4 si riferisce alla collaborazione nella diffusione della lingua ed incoraggia il reciproco sostegno alle istituzioni scolastiche e culturali presenti nell'altro Paese. Fondamentale risulta la menzione sul riconosci-

mento dei titoli di studio rilasciati dalle sezioni bilingui e biculturali.

Il paragrafo 2 si riferisce al sostegno alle istituzioni culturali e scolastiche, inclusi i comitati della Dante Alighieri.

L'articolo 5 definisce gli ampi settori di intervento nella cooperazione culturale; particolare attenzione viene riservata alla tutela paesaggistica, urbanistica ed alla specifica cooperazione in campo archeologico. Il paragrafo 2 mira a favorire la ricerca negli istituti culturali, scientifici, nelle biblioteche, archivi e musei, mediante scambi di materiali ed informazioni, compatibilmente con le rispettive legislazioni.

L'articolo 6 si riferisce alla protezione dei beni culturali e naturalistici con ampi riferimenti alle Convenzioni UNESCO in materia, volte in particolare a contrastare il traffico illecito del patrimonio culturale, incluso quello sommerso.

L'articolo 7 mira a incoraggiare la collaborazione a livello bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e diritti connessi.

L'articolo 8 illustra la cooperazione in materia degli scambi giovanili e delle attività sportive.

L'articolo 9 prevede che la collaborazione di cui agli articoli 5 e 8 possa venire realizzata anche attraverso le rispettive amministrazioni locali.

L'articolo 10 incoraggia la collaborazione culturale e di istruzione anche nell'ambito dell'UNESCO, e, a livello bilaterale, include i Comitati UNESCO dei due Paesi.

L'articolo 11 istituisce una commissione mista per la corretta applicazione dell'Accordo, che potrà avvalersi dell'ausilio di esperti del Ministero per i beni e le attività culturali e delle altre amministrazioni competenti, in ragione delle materie trattate.

L'articolo 12 delinea le attività bilaterali finalizzate alla salvaguardia dei diritti umani.

L'articolo 13 definisce le modalità dell'entrata in vigore dell'Accordo con la contestuale abrogazione di quello precedente.

L'articolo 14 definisce la possibilità di modifiche eventuali e le relative procedure.

L'articolo 15 definisce durata dell'Accordo (illimitata) e specifica le modalità di eventuale denuncia.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione con Malta comporta i seguenti oneri in relazione ai sotto indicati articoli:

Art. 3 - comma 1

Al fine di favorire la collaborazione nel settore dell'istruzione, tramite iniziative rivolte allo studio delle rispettive lingue e letterature, si prevedono le seguenti attività così quantificate:

Paragrafo (a).

Per sviluppare l'insegnamento della lingua italiana a livello universitario, è prevista la concessione di contributi ad istituzioni universitarie maltesi per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana, con un onere complessivo di (MAE) € 30.000,00.

Paragrafi (b), (d), (e).

Per definire le modalità delle varie forme di scambio e per l'assegnazione degli assistenti di lingua delle due Parti nelle rispettive scuole, di cui al paragrafo (e), è prevista una missione di 2 funzionari dell'area della dirigenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 3 giorni con i seguenti oneri:

Spese di viaggio per 2 biglietti Roma/Malta/Roma (€ 400,00 x 2 persone)	€ 800,00.
Spese di pernottamento (€ 100,00 x 3 giorni x 2 persone)	€ 600,00.
Spese per vitto (€ 60,00 x 3 giorni x 2 persone) (MIUR)	€ 360,00.

Paragrafi (c, d).

Per favorire la cooperazione in materia di metodi didattici e per incrementare lo scambio di informazioni e di pubblicazioni scientifiche e pedagogiche nel settore dell'insegnamento dell'italiano, è previsto un onere complessivo di (MAE) € 5.000,00.

Paragrafi (b, e):

Per sviluppare la collaborazione in materia di formazione dei docenti, incrementando il programma di scambi di dirigenti scolastici, di insegnanti a tutti i livelli, di assistenza di lingua inglese, è prevista la concessione di contributi per 8 borse di studio, di 8 mensilità ciascuna, ad assistenti di nazionalità maltese presso scuole secondarie italiane, per un totale di 64 mensilità, con il seguente onere complessivo:

(64 mensilità x € 848,00 ciascuna) (MIUR) € 54.272,00.

Gli oneri discendenti da eventuali gemellaggi saranno a carico degli enti locali che decideranno di stipulare tale tipo di intese.

Tot. onere art. 3-comma 1: € 91.032,00 dei quali € 35.000,00 sul bilancio del MAE ed € 56.032,00 da iscrivere sul bilancio del MIUR.

Art. 3 - comma 2

Per promuovere la collaborazione accademica tra i due Paesi, attraverso la stipula di intese fra università, lo scambio di docenti e la realizzazione di ricerche congiunte, si prevedono le seguenti attività i cui oneri sono così quantificati:

Paragrafo (a).

Per gli scambi di docenti universitari vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

5 docenti maltesi in Italia per soggiorni di 8 giorni
Spese di pernottamento (€ 120,00 x 8 giorni x 5 persone)
(MAE) € 4.800,00.

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare a Malta 5 docenti universitari. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

Spesa per 5 biglietti aerei Roma/Malta/Roma (€ 400,00 x 5 persone) (MIUR) € 2.000,00.

Paragrafo (b).

Per intensificare la cooperazione fra le istituzioni universitarie dei due Paesi, si prevede il finanziamento di accordi di cooperazione interuniversitaria con il seguente onere: (MIUR).

€ 30.000,00.

Paragrafo (c).

Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti maltesi, si ritiene che l'Italia possa assegnare ogni anno 150 mensilità di borse di studio con i seguenti oneri:

Borsellino mensile (€ 620,00 x 150 mensilità) (MAE) € 93.000,00.

Tot. onere art. 3 comma 2: € 129.800,00 dei quali € 97.800,00 da iscrivere sul bilancio del MAE ed € 32.000,00 da iscrivere sul bilancio del MIUR.

Totale onere art. 3: € 220.832,00 dei quali € 132.800,00 da iscrivere sul bilancio del MAE ed € 88.032,00 sul bilancio del MIUR.

Art. 4 - comma 1

Per assicurare l'attività delle sezioni bilingui dei licei maltesi, tramite la creazione e il funzionamento di 2 cattedre di lingua italiana, è prevista la spesa complessiva di (MAE)

€ 60.000,00.

Per quanto attiene al comma 2, si chiarisce che in territorio maltese sono già operanti l'Istituto italiano di cultura e la sezione maltese del Comitato Dante Alighieri, nonché varie sezioni scolastiche, il cui funzionamento trova già copertura finanziaria sugli ordinari capitoli di bilancio del MAE.

Non è prevista, pertanto, la possibilità di aprire ulteriori istituzioni. Qualora si procedesse a nuove aperture, ai sensi della vigente legislazione, sarà necessario provvedere con appositi atti normativi che prevedano idonea copertura finanziaria.

Totale onere art. 4: € 60.000,00 da iscrivere sul bilancio del MAE

Art. 5 - comma 1, e art. 12

Paragrafi (a, d, e):

Per la realizzazione a Malta di iniziative di rilievo nei settori artistico, musicale, teatrale, espositivo, museale, del restauro, urbanistico - paesaggistico ed archeologico, nonché nel settore convegnistico e seminariale dei diritti umani, si prevede una spesa complessiva di (MAE) € 30.000,00.

Paragrafo (b):

Per la promozione dell'attività cinematografica tra i due Paesi, attraverso l'invio di delegazioni e la partecipazione a manifestazioni di rilievo, si prevedono i seguenti oneri: (MBAC).

Invio a Malta di una delegazione di 5 rappresentanti italiani per un periodo di 7 giorni:

Spese di viaggio per 5 biglietti Roma/La Valletta/Roma (€ 400,00 x 5 persone)	€ 2.000,00.
Spese di pernottamento (€ 120,00 al giorno x 7 giorni x 5 persone)	€ 4.200,00.
Spese di vitto (€ 60,00 al giorno x 7 giorni x 5 persone)	€ 2.100,00.

Organizzazione di eventi con una spesa complessiva di (MBAC)	€ 11.700,00.
--	--------------

Paragrafo (c):

Per favorire la collaborazione del campo dell'editoria, mediante la concessione di premi e contributi volti a promuovere a Malta la traduzione e la pubblicazione di libri italiani, si prevede una spesa complessiva di (MAE) € 5.000,00.

Totale onere art. 5 comma 1: € 55.000,00 di cui € 35.000,00 da iscrivere sul bilancio del MAE ed € 20.000,00 sul bilancio MBAC.

Art. 5 - comma 2

Allo scopo di sviluppare la collaborazione tra archivi e biblioteche dei due Paesi, attraverso lo scambio di documentazione e di esperti, sono previste le seguenti attività con i rispettivi oneri:

Archivi:

Spese di soggiorno per 1 archivista maltese (€ 120,00 al giorno x 8 giorni)	€ 960,00.
Spese di viaggio per 1 archivista italiano (biglietto aereo Roma/Malta/Roma)	€ 400,00.

Biblioteche:

Spese di soggiorno per 1 bibliotecario maltese (€ 120,00 al giorno x 8 giorni)	€ 960,00.
Spese di viaggio per 1 bibliotecario italiano (biglietto aereo Roma/Malta/Roma)	€ 400,00.

Totale onere art. 5 comma 2: € 2.720,00 da iscrivere sul bilancio del MBAC.

Totale onere art. 5 e 12: € 57.720,00 dei quali € 35.000,00 da iscrivere sul bilancio del MAE ed € 22.720,00 sul bilancio del MBAC.

Artt. 6 e 10

Per quanto concerne le attività di cui agli articoli 6, comma 1, e 10, esse non determinano oneri aggiuntivi in quanto trattasi di scambio di consulenze e di informazioni, nonché di attività educative, di studio e documentazione, che ordinariamente si svolgono in modalità telematica e comunque senza costi aggiuntivi.

Per quanto concerne l'articolo 6, comma 2, esso non comporta nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte, già correntemente svolte a legislazione vigente dalle competenti Amministrazioni.

Inoltre, per quanto attiene all'eventuale attività di formazione di cui all'articolo 6, comma 2, essa riguarderà esclusivamente la formazione del personale maltese mediante la partecipazione a iniziative svolte dalle Amministrazioni italiane, con costi posti a totale carico della parte maltese.

Si rileva infatti come in tale fattispecie non sussista alcun interesse da parte italiana ad attività di formazione da svolgersi a Malta: trattasi infatti di un settore in cui il nostro Paese è *leader* mondiale, con *standard* di eccellenza riconosciuti a livello internazionale. In questo caso, quindi, sussiste il solo interesse della controparte maltese ad avvalersi del *know-how* e delle esperienze italiane; ne consegue l'inapplicabilità del principio di reciprocità, utilizzato nelle altre previsioni dell'Accordo in virtù della consolidata prassi internazionale ove sussista il vicendevole interesse delle Parti. Elemento, quest'ultimo, che non ricorre nel caso *de quo*.

Ne consegue che non derivano nuovi oneri dal disposto degli articoli 6 e 10.

Art. 7

Le attività ivi previste non determinano oneri aggiuntivi in quanto trattasi di scambio di informazioni ed esperienze che si svolgeranno nell'alveo degli appositi *fora* internazionali, delle competenti sedi europee (trattandosi di due Paesi membri dell'UE) o in modalità telematica, quindi senza costi aggiuntivi.

Art. 8

Contributo per promuovere lo scambio di informazioni e la realizzazione di programmi nel settore della gioventù (MAE) € 5.000,00

Contributo per la cooperazione tra istituzioni nel settore degli scambi giovanili e delle attività fisiche e sportive (MAE) € 30.000,00

Totale onere art. 8: € 35.000,00 da iscrivere sul bilancio del MAE

Art. 11

Per l'esame dei programmi operativi viene costituita una commissione mista incaricata di redigere i protocolli esecutivi, che si riunirà ogni tre anni alternativamente in Italia ed a Malta. Nell'ipotesi in cui la prima riunione si tenga a Malta, si prevede l'invio in missione di 3 funzionari dell'area della dirigenza, di cui 1 del MAE, 1 del MIBAC e 1 del MIUR per un periodo di 4 giorni, la relativa spesa viene così quantificata (dall'anno 2014):

Spese di viaggio per 3 biglietti aerei Roma/Malta/Roma (€ 400,00 x 3 persone)	€ 1.200,00.
Spese di pernottamento (€ 100,00 al giorno x 4 giorni per 3 persone)	€ 1.200,00.
Spese per vitto (€ 60,00 x 4 giorni x 3 persone)	€ 720,00.

Totale onere art. 11: € 3.120,00 (dall'anno 2014) di cui € 1.040,00 da iscriversi sul bilancio del MAE, € 1.040,00 da iscriversi sul bilancio del MIBAC ed € 1.040,00 da iscriversi sul bilancio del MIUR.

Pertanto l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2012 e per ciascuno degli anni successivi, da iscrivere per € 88.032 per gli anni 2012 e 2013 e per € 89.072 dall'anno 2014 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per € 22.720 per gli anni 2012 e 2013 e per € 23.760 dall'anno 2014 nello stato di previsione di bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali, per € 262.800 per gli anni 2012 e 2013 e per € 263.840 dall'anno 2014 nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è il seguente:

Articolo	2012	2013	2014
Art. 3	220.832,00	220.832,00	220.832,00
Art. 4	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Art. 5 -12	57.720,00	57.720,00	57.720,00
Art. 8	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Art. 11	–	–	3.120,00
TOTALE	373.552,00	373.552,00	376.672,00

Per l'applicazione della clausola di salvaguardia i programmi e le missioni da considerare sono: il programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria» della missione «Istruzione universitaria» ed i programmi «Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica» e «Cooperazione in materia di culturale», della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del MIUR; i programmi «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo», «Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria» e «Tutela dei beni archivistici» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del MIBAC; il programma «Promozione del sistema Paese» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del MAE.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. - Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo*

Il presente intervento normativo soddisfa l'esigenza di costituire, promuovere, sostenere e aggiornare iniziative comuni in campo culturale e di istruzione, tenendo conto della comune appartenenza all'Unione europea.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale*

Il quadro normativo nazionale è attualmente costituito dall'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta, firmato a La Valletta il 28 luglio 1967.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti. con l'entrata in vigore del presente atto normativo non sarà più vigente, nelle relazioni bilaterali con Malta, l'Accordo culturale del 1967.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione*

Non emergono profili di incompatibilità.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risulta possibile la previsione delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

- 8) *Verifica dell'assenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto*

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. - Contesto normativo europeo e internazionale

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo progetto*

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

- 13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto*

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

- 14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto*

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

In merito all'Accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'UE.

PARTE III. - Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non si introducono nuove definizioni normative

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Con l'entrata in vigore del presente atto normativo non sarà più vigente, nelle relazioni bilaterali con Malta, l'accordo culturale del 1967.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione*

L'esecuzione dell'Accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente. La costituzione di una commissione mista (articolo 11), preposta alla sua corretta attuazione, consente di applicare soddisfacentemente l'Accordo e di sorvegliarne gli sviluppi anche dal punto di vista finanziario e normativo.

Ai sensi dell'articolo 11 dell'Accordo, l'attuazione del medesimo è demandata all'istituzione di una commissione mista per la collaborazione in materia culturale ed educativa. Tale commissione elaborerà programmi esecutivi pluriennali.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi*

Per la predisposizione del disegno di legge sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

SEZIONE 1. - *Il contesto e gli obiettivi*A) *Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.*

La materia è attualmente disciplinata dall'Accordo culturale tra il governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta, firmato a La Valletta il 28 luglio 1967, in vigore dal 22 dicembre 1967.

B) *Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.*

Il nuovo Accordo, firmato a Roma il 19 dicembre 2007, costituisce la base indispensabile di qualsiasi iniziativa e progetto di scambio culturale e di istruzione con questo Paese di importanza strategica nel Mediterraneo. Molte collaborazioni e attività di scambio e ricerca in materia sono già state intraprese reciprocamente e necessitano di più una strutturata organizzazione e di una migliore finalizzazione.

C) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.*

L'Accordo risponde alle necessità di abrogare un atto normativo ormai obsoleto (risalente a luglio 1967) e di favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito culturale attraverso lo scambio di eventi, le cooperazioni universitarie, i convegni e le borse di studio. L'Accordo faciliterà la cooperazione nella conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico ed archeologico, impedendo i trasferimenti illeciti di beni culturali.

D) *Descrizione degli obiettivi (di breve, medio e lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.*

L'obiettivo generale è quello di poter disporre di un quadro giuridico appropriato di riferimento cui ricondurre ogni forma di cooperazione culturale nonché lo sviluppo degli scambi di tipo culturale, artistico, archeologico, scolastico, accademico, sportivo tra i due Paesi. Dall'esecuzione dell'Accordo, grazie anche ad una maggiore possibilità di scambi, convegni e ricerche, si attendono benefici nel settore delle relazioni culturali, in particolare per quanto concerne la promozione di cultura e lingua italiana. L'Accordo rappresenterà inoltre un valido strumento per assicurare la pro-

tezione dei diritti d'autore e della proprietà intellettuale, in ottemperanza alle norme internazionali e nazionali.

Attualmente non si dispone di dati puntuali relativi ai rapporti tra Italia e Malta. Come parametro di riferimento si potrà utilizzare l'aumento dell'interscambio culturale tra i due Paesi nel corso dei successivi anni.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti di raggiungimento.

A beneficiare dell'Accordo saranno artisti, ricercatori, studenti, dottorandi, docenti, università, musei e organismi di ricerca pubblici e privati.

SEZIONE 2. - *Procedure di consultazione*

La negoziazione è avvenuta coinvolgendo, per la parte italiana, il Ministero degli affari esteri, Direzione generale per i Paesi dell'Europa (ora DGUE) e Direzione generale per la promozione e cooperazione culturale (ora DGSP), in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero per i beni e le attività culturali, e, per la parte maltese, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione e il Ministero della cultura e dello sport.

Più specificatamente l'attuazione dell'Accordo avverrà attraverso la redazione di un programma esecutivo e sarà disciplinata dalle riunioni periodiche della commissione mista che avrà il compito di perfezionare gli obiettivi e di stabilire le modalità degli interventi e i contributi finanziari necessari. Tali riunioni saranno precedute e seguite da scambi di informazioni con le Amministrazioni competenti e con organismi privati.

SEZIONE 3. - *Valutazione dell'opzione di non intervento («opzione zero»)*

L'opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo *leader* dell'Italia in ambito europeo derivante dal mancato adempimento dell'obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinando un deterioramento dei rapporti bilaterali. Inoltre in assenza dell'Accordo non sarebbero facilitati gli scambi culturali illustrati nella Sezione 1.

SEZIONE 4. - *Valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio*

Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

*SEZIONE 5. - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta**A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli affetti.*

È stato applicato il metodo comparativo adottato in analoghi precedenti Accordi, dai quali è emersa la positività di tale tipo di intese.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Dall'opzione non derivano svantaggi. Dall'esecuzione dell'Accordo, grazie anche ad una maggiore possibilità di scambi, convegni e ricerche, si attendono benefici nel settore delle relazioni culturali, in particolare per quanto concerne la promozione della cultura e della lingua italiana e per quanto attiene alle possibilità di collaborazioni in un settore di così prioritario interesse, come quello archeologico.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Non sussistono particolari obblighi informativi a carico dei destinatari. Il Ministro degli affari esteri, il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze, che a sua volta riferirà senza ritardo alle Camere nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi degli scostamenti.

D) Eventuale comparazione con le altre opzioni.

Non si è proceduto a detta comparazione in quanto non sono emerse opzioni alternative per le motivazioni illustrate ai punti precedenti.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dalle competenti Amministrazioni. A tal fine, è previsto un onere a carico dello Stato, per cui è già prevista una copertura finanziaria a valere sui fondi del Ministero degli affari esteri.

SEZIONE 6.- Incidenza sul corretto funzionamento del mercato e della competitività

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'Accordo.

SEZIONE 7. - *Modalità attuative dell'intervento regolatorio*

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero per i beni e le attività culturali nell'ambito di un'apposita commissione mista *ex* articolo 11 dell'Accordo.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

All'Accordo sarà data pubblicità tramite il sito *internet* del Ministero degli affari esteri; inoltre, presso le rispettive Rappresentanze diplomatiche, tramite idonee modalità informative, verrà data ampia diffusione alle opportunità di scambio e di studio previste dall'Accordo.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero per i beni e le attività culturali sono le Amministrazioni titolate a gestire la materia con gli ordinari strumenti a loro disposizione. Esse effettueranno altresì il monitoraggio delle attività connesse.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

L'Accordo in questione ha durata illimitata (articolo 15). L'Accordo potrà altresì essere modificato in qualsiasi momento consensualmente dalle Parti (articolo 14). Il Ministero degli affari esteri, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui verrà preso in esame l'effettivo aumento nel corso degli anni degli scambi in campo culturale, archeologico, d'istruzione e dello sport, con benefici reali dal punto di vista economico e sociale tra i due Paesi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 19.580 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e in euro 22.700 a decorrere dall'anno 2014, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8 del medesimo Accordo, pari a euro 353.972 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui ai citati articoli 3, 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, il Ministro degli affari esteri, il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA
IN MATERIA DI COOPERAZIONE CULTURALE E DI
ISTRUZIONE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Malta, qui di seguito denominati le Parti,

SPINTI dal desiderio di intensificare ulteriormente i legami d'amicizia tra i due Paesi;

ESPRIMENDO SODDISFAZIONE per l'intensità delle relazioni bilaterali nel settore culturale, che rende opportuno un aggiornamento del quadro di riferimento rispetto a quello previsto con l'Accordo sottoscritto nel 1967 e felicitandosi per lo sviluppo di intese di collaborazione tra importanti istituzioni;

ANIMATI dal desiderio di promuovere ulteriormente la cooperazione nei campi della cultura e dell'istruzione;

CONVINTI che gli scambi e la collaborazione nei campi summenzionati contribuiscano ad una migliore e reciproca conoscenza e comprensione fra i popoli italiano e maltese;

TENUTO CONTO dell'importanza e della rilevanza per le implicazioni relative alla cooperazione interregionale e all'integrazione a livello europeo della partecipazione di entrambi i Paesi allo Spazio Euromediterraneo di Istruzione Superiore e al Processo di Bologna;

CONVINTI altresì che i predetti scambi e collaborazioni possano essere ulteriormente sviluppati anche mediante il coinvolgimento degli enti territoriali delle due Parti;

AFFERMANDO che la collaborazione prevista nel presente Accordo si svolgerà nel pieno rispetto delle legislazioni nazionali e degli obblighi internazionali nonché dei vincoli derivanti dalla comune appartenenza delle Parti all'Unione Europea;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1**Finalità**

Lo scopo del presente Accordo e' realizzare iniziative ed attività comuni, anche nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea, che favoriscano la collaborazione bilaterale culturale ed educativa.

Articolo 2**Settori di collaborazione**

Le Parti favoriranno la collaborazione nei seguenti ambiti:

1. cultura ed arte, tutela, conservazione e restauro del patrimonio culturale, beni architettonici, archivi, musei e biblioteche;
2. istruzione scolastica e universitaria, alta formazione artistica, musicale e coreutica e istruzione professionale;
3. cooperazione tra istituzioni culturali, centri di ricerca, Università, istituti di istruzione superiore e scuole dei due Paesi;
4. cinematografia, radio-televisione;
5. promozione delle missioni archeologiche e diffusione della conoscenza delle attività svolte in tale settore.
6. editoria, con particolare attenzione alle traduzioni di opere di alto valore letterario e scientifico
7. scambio di ricercatori, docenti universitari, docenti del settore artistico - musicale, esperti, studenti ed artisti.

Articolo 3**Collaborazione nel settore dell'istruzione**

1. Le Parti favoriranno la collaborazione nel settore dell'istruzione con l'obiettivo di una migliore comprensione ed una più profonda conoscenza dell'arte, della cultura e del patrimonio culturale dei due Paesi. Esse l'attueranno attraverso:

- a. l'insegnamento e la conoscenza delle rispettive lingue e culture, in particolare nelle scuole, università e istituti di istruzione superiore del proprio Paese;
- b. la collaborazione in materia di formazione di docenti;
- c. gli scambi di informazioni e di pubblicazioni scientifiche e pedagogiche nel settore dell'insegnamento delle lingue dei due Paesi;
- d. la cooperazione in materia di metodi didattici;
- e. gli scambi di dirigenti scolastici, insegnanti a tutti i livelli, assistenti di lingua e i contatti diretti tra istituti scolastici, specialmente nel quadro di gemellaggi.

2. Le Parti si impegnano a favorire le cooperazioni interuniversitarie, le collaborazioni in campo artistico, musicale, coreutica e del design e la collaborazione tra i rispettivi Istituti di Istruzione Superiore attraverso l'intensificazione dei progetti interuniversitari, lo scambio di docenti e ricercatori e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse. In tale contesto, faciliteranno i contatti e gli scambi di esperienze tra la Conferenza dei Rettori delle Università italiane e l'Università di Malta.

Per tali fini le Parti si impegnano a:

- a. incrementare la mobilità dei docenti universitari;
- b. porre le basi per la costruzione di una rete di Centri di eccellenza per l'Alta Formazione e la Ricerca, anche attraverso lo scambio di dottorandi e la realizzazione di ricerche congiunte;
- c. concedere, secondo le proprie risorse finanziarie, borse di studio a studenti universitari, a iscritti ai corsi per il dottorato di ricerca ed a partecipanti ai corsi di formazione post-universitari.

3. Le Parti favoriranno altresì le iniziative di cooperazione interuniversitaria avviate con il Processo di Barcellona e ulteriormente sancite dalla Dichiarazione del Cairo. Tale Dichiarazione, firmata il 18 giugno 2007 in occasione della Prima Conferenza Ministeriale Euromediterranea, pone tra le sue basi anche i risultati del Progetto di Catania.

4. Nell'esprimere viva soddisfazione per il supporto assicurato da parte italiana alle attività dell'Accademia Mediterranea di Studi Diplomatici di Malta (MEDAC), le due Parti affermano il loro sostegno di principio alla prosecuzione dell'iniziativa, secondo modalità da definire in un apposito Protocollo.

Articolo 4**Istituti scolastici e culturali**

1. Le due Parti si impegnano a favorire il funzionamento di sezioni bilingui e biculturali nei rispettivi sistemi educativi, sostenendone concretamente lo sviluppo, ciascuna secondo proprie modalità di intervento.

I titoli di studio, intermedi e finali, rilasciati dalle sezioni bilingui e biculturali sono riconosciuti in entrambi i Paesi, e in ciascun Paese spendibili in modo conforme alla legislazione rispettiva vigente.

2. Le Parti, nella misura delle proprie disponibilità, sosterranno l'attività di Istituzioni culturali e scolastiche, in particolare degli Istituti di cultura presenti e di quelli che verranno eventualmente aperti, delle associazioni culturali quale il Comitato della Dante Alighieri, favorendo il più ampiamente possibile il loro funzionamento in accordo con la legislazione vigente nel Paese dove essi operano.

Articolo 5**Collaborazione nel settore culturale**

1. Le Parti favoriranno, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, la collaborazione nel campo degli scambi culturali ed artistici al fine di una migliore reciproca conoscenza e dell'avvicinamento fra i due Paesi. A tal fine esse promuoveranno, in particolare modo:

- a. l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche e la cooperazione diretta fra istituzioni, organizzazioni ed associazioni ed enti accademici nei seguenti settori: letteratura, arti figurative, architettura, tecniche di restauro, arti sceniche, musica, danza, teatro, folklore e arte popolare, cinema, audiovisivi, televisione, radiofonia ed altre aree della cultura;
- b. l'organizzazione di incontri, sessioni, laboratori comuni, coproduzioni e festival nelle differenti discipline artistiche;
- c. la traduzione e l'edizione d'opere letterarie e scientifiche, in particolar modo di scienze umane e sociali;
- d. l'identificazione e la realizzazione di progetti museali, di laboratori di restauro e iniziative di collaborazione nel campo della tutela paesaggistica e dell'urbanistica;

- e. la cooperazione nel campo della ricerca archeologica, anche attraverso l'operato delle missioni.

2. Ai fini previsti al paragrafo 1, ciascuna Parte faciliterà ai ricercatori dell'altra Parte la ricerca negli istituti culturali e scientifici, nelle biblioteche, negli archivi e nei musei, onde favorire, in accordo con le rispettive legislazioni, lo scambio di materiali e informazioni in questi settori.

Articolo 6

Tutela del patrimonio culturale

1. Le Parti, attraverso le rispettive Commissioni Nazionali per l'UNESCO, favoriranno lo scambio di informazioni e consulenze sulle tematiche giuridiche relative alla protezione dei beni culturali con particolare riferimento a quelle previste dalle Convenzioni UNESCO ed in particolare favoriranno le attività di studio e documentazione sull'applicazione della Convenzione UNESCO per la protezione del Patrimonio mondiale culturale e naturale.

2. Le Parti si impegnano a collaborare nelle azioni di prevenzione e contrasto del traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico, artistico e demoetnoantropologico, nonché a favorire iniziative nel settore della formazione del personale addetto.

Le Parti si impegnano alla collaborazione al fine di contrastare il traffico illecito di opere d'arte con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali, e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati od Illecitamente Esportati.

Le Parti si impegnano altresì a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia di archeologia subacquea, e tenendo conto dei principi della Convenzione Internazionale UNESCO del 2001 sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo.

Articolo 7**Diritto d'autore**

Le Parti si impegnano a sviluppare la collaborazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e diritti connessi, anche tra le rispettive istituzioni competenti in materia.

Articolo 8**Scambi giovanili e sport**

Le Parti incoraggiano la cooperazione fra istituzioni governative, Amministrazioni locali ed organizzazioni non governative nel settore degli scambi giovanili e delle attività fisiche e sportive.

Articolo 9**Collaborazione tra Enti territoriali**

Le Parti sosterranno gli scambi e la cooperazione tra Amministrazioni locali nei settori di cui ai precedenti articoli 5 e 8 del presente Accordo.

Articolo 10**Collaborazione educativa in ambito UNESCO**

Le Parti incoraggeranno la collaborazione nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) in materia culturale ed educativa e, a livello bilaterale, la collaborazione diretta in tale materia tra i Comitati Nazionali UNESCO dei due Paesi.

Articolo 11**Commissione Mista**

Al fine di dare applicazione al presente Accordo, le Parti costituiranno una Commissione Mista bilaterale per le questioni della collaborazione culturale ed educativa.

La Commissione Mista elaborerà Programmi Esecutivi pluriennali e si riunirà alternativamente in Italia e a Malta, in date da concordare attraverso i canali diplomatici.

Articolo 12**Diritti umani**

Le Parti si impegnano ad incoraggiare le attività nel settore della promozione dei diritti umani, in particolare le iniziative contro il razzismo, l'intolleranza e le altre forme di discriminazione. Le Parti promuoveranno l'organizzazione di conferenze e seminari, così come attività specifiche, per favorire le relazioni fra le competenti autorità nazionali e locali in questo settore.

Le Parti incoraggeranno le attività culturali destinate a promuovere la parità fra uomini e donne.

Articolo 13**Entrata in vigore**

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

Alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo sarà abrogato l'Accordo Culturale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Malta concluso a La Valletta il 28 luglio 1967.

Articolo 14**Modifiche**

Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento. Le modifiche al presente Accordo, convenute dalle Parti, entreranno in vigore con le procedure rispettivamente previste.

Articolo 15**Durata**

Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso può essere denunciato, a mezzo di notifica, in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti e in tal caso la denuncia avrà effetto dopo sei mesi dal giorno della notifica stessa.

Nel caso di denuncia del presente Accordo, tutti i programmi iniziati e non ultimati verranno continuati fino alla loro conclusione, salvo diversa decisione di entrambe le Parti.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 19 dicembre 2007, in due originali, in lingua italiana e in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI MALTA

